CAMERA DEI DEPUTATI N. 3282

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato LIA

Norme in favore del lavoro casalingo

Presentata il 26 ottobre 1993

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Mi accingo a presentare la presente proposta di legge con la certezza nell'animo che possa al più presto trovare giusta conclusione, a coronamento anche di precedenti analoghe iniziative ed in considerazione, soprattutto, dell'importanza sociale che essa presenta.

È una problematica che, pur riconoscendo il valore economico e sociale del lavoro casalingo, deve trovare giusto inserimento nel contesto delle più recenti analisi e rilevazioni sulla situazione della donna e delle conseguenti risoluzioni ed iniziative. Si tenga presente, infatti, a tal proposito, la risoluzione approvata dal Parlamento europeo il 17 gennaio 1984, sulla base della proposta e delle risoluzioni presentate dalla Commissione d'inchiesta sulla situazione delle donne in Europa.

In essa si rileva che, pur aumentando in termini assoluti l'occupazione femminile, la disoccupazione delle donne cresce più di quella degli uomini; che la crisi finanziaria e le difficoltà di bilancio incidono negativamente sulle condizioni di vita delle donne, in quanto provocano la riduzione dei servizi sociali e l'aumento delle tariffe di tali servizi.

Conseguenza logica è che la Comunità e gli Stati europei devono prioritariamente perseguire:

a) la difesa della conquista della parità;

b) la tutela dell'occupazione femminile e la conseguente offerta di posti di lavoro alle donne nei nuovi settori;

c) una assoluta uguaglianza di assunzione di responsabilità dell'uomo e

della donna in ogni ramo della vita politica, culturale, sociale e familiare.

Ovviamente tale proposta non deve creare banali fraintendimenti: infatti non vuole significare un rafforzamento, uno stimolo o un incremento del ruolo dato tradizionalmente alla donna nell'ambito domestico, bensì attuare la regolamentazione di un fenomeno sociale che sino ad oggi continua ad essere ignorato. Sembra giusto che il ruolo della donna casalinga, liberamente svolto, non deve essere destinato a scomparire o ad essere ancora ignorato, ma deve rientrare nella logica di un adeguato riconoscimento di una professione che non è stata, tuttora, considerata un vero e proprio lavoro. D'altronde, con la citata risoluzione del 17 gennaio 1984 il Parlamento europeo espressamente « chiede alla Commissione di effettuare uno studio sul valore economico e sociale del lavoro casalingo e sulle ripercussioni giuridiche, soprattutto sul piano dei diritti sociali, che potrebbero derivarne ».

È convinzione radicata che l'approvazione di questa proposta di legge debba rappresentare l'appagamento di una esigenza profondamente sentita dalle donne casalinghe, che intendono essere riconosciute quali soggetti sociali. Sebbene la donna casalinga sino ad oggi abbia avuto riconoscimenti (rimasti, però, solo tali) nei vari momenti storici della società, non si è però mai determinata una regolamentazione sociale ed economica della sua attività, che ancora si configura in una enorme mole di lavoro, svolto nel chiuso delle mura domestiche.

È bene tenere presente che l'attività della casalinga non si limita alla esecuzione di mere azioni materiali, quali pulire, cucinare, stirare, eccetera, ma sicuramente si concretizza in un ruolo che va oltre le incombenze espletate.

La casalinga è depositaria di servizi sociali molto importanti e, spesso, si sostituisce ad essi.

A lei spetta curare i familiari, allevare dignitosamente i figli e provvedere alla loro educazione, interessarsi per una accurata alimentazione, che tenga conto delle più recenti acquisizioni scientifiche, fungere da interlocutore con alcuni pubblici servizi, in quanto spesso è lei che provvede alle incombenze burocratiche dei suoi familiari e conviventi.

È per questo che, come innanzi detto, il problema va affrontato e risolto con la dovuta dignità.

Certamente la situazione economica in cui versa attualmente il Paese non consente in alcun modo di pensare ed ipotizzare forme di monetizzazione, ma precipuo intendimento è quello di dare alla casalinga uno stato giuridico, che è tipico di ogni lavoratore e che costituisce un veicolo per un migliore inserimento nella società.

La presente proposta di legge deve costituire la pietra miliare per un successivo cammino e per una sempre più solida ed attuale interpretazione dei vari problemi, portandoli ad una adeguata soluzione.

Per una questione di giustizia sociale la proposta di legge è formulata con una terminologia che non utilizza termini che implichino distinzioni tra i due sessi.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

(Lavoro casalingo).

1. Si definisce lavoro casalingo l'attività esercitata da un soggetto presso la propria abitazione e finalizzata alla conduzione della casa ed alla assistenza ai figli, al coniuge, al convivente, ai genitori o ai suoceri anziani o malati conviventi.

2. Le disposizioni di cui alla presente legge di applicano anche ai coniugi o genitori stranieri di cittadini italiani, purché residenti nel territorio della Repubblica.

ART. 2.

(Istituzione dell'albo professionale per il lavoro casalingo).

1. Presso ogni ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione è istituito l'albo professionale per il lavoro casalingo, al quale possono essere iscritti i soggetti che svolgono le attività di cui all'articolo 1 e che non si trovino in una delle seguenti condizioni di incompatibilità:

a) siano iscritti ad un altro albo o categoria professionali;

b) percepiscano un altro reddito da lavoro;

c) fruiscano di un trattamento pensionistico a qualunque titolo attribuito;

d) fruiscano di altre indennità connesse con la mancata occupazione.

ART. 3.

(Modalità di iscrizione all'albo professionale).

1. L'iscrizione all'albo professionale di cui all'articolo 2 avviene previa domanda

in carta libera da presentarsi da parte del soggetto interessato all'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione competente per territorio o alla sezione dell'ufficio medesimo eventualmente esistente presso il comune di residenza.

2. Alla domanda di cui al comma 1 devono essere allegati:

a) il certificato di stato di famiglia;

b) la dichiarazione sottoscritta dal richiedente, sotto la propria responsabilità, con la quale si indicano le persone assistite e si attesta la sussistenza dei requisiti di cui agli articoli 1 e 2.

ART. 4.

(Revisione dell'albo professionale).

1. Entro il 31 gennaio di ogni anno gli iscritti all'albo professionale ai sensi dell'articolo 3 devono presentare una dichiarazione sottoscritta, sotto la propria responsabilità, attestante l'esistenza delle condizioni stabilite all'articolo 1, la non sussistenza delle incompatibilità di cui all'articolo 2, nonché la ricevuta dell'avvenuto versamento del contributo di cui all'articolo 10.

2. Degli adempimenti di cui al comma 1 del presente articolo è fatta menzione nella tessera di cui all'articolo 5, ai fini della validità della stessa. La mancata presentazione della dichiarazione e della ricevuta di cui al comma 1 entro il 31 marzo di ogni anno comporta la cancellazione dall'albo professionale, fatto salvo il diritto a nuova iscrizione.

ART. 5.

(Tessera di iscrizione e benefici).

1. All'atto dell'iscrizione all'albo professionale di cui all'articolo 2 è rilasciata al soggetto una tessera, che dà diritto alle seguenti prestazioni:

a) erogazione della pensione di cui alla legge 5 marzo 1963, n. 389, e successive modificazioni, secondo gli adeguamenti previsti dal sistema previdenziale vigente;

b) utilizzo dei servizi di trasporto delle Ferrovie dello Stato Spa alle condizioni e nei termini previsti per gli anziani;

c) accesso ai servizi gestiti dalle aziende comunali con le facilitazioni concesse da parte di ciascun comune;

d) riduzioni sul prezzo del biglietto d'ingresso per cinema, teatri, musei, centri sportivi, circhi e parchi di divertimento che abbiano aderito alle convenzioni stipulate da ciascun comune;

e) fruizione delle eventuali facilitazioni erogate dai negozi, pubblici esercizi e ristoranti convenzionati con i comuni;

f) partecipazione nei locali messi a disposizione dal comune ad incontri e corsi autogestiti di informazione culturale e di formazione professionale nei seguenti settori:

1) guida al consumatore;

2) igiene e primo soccorso;

3) puericultura ed assistenza all'infanzia;

4) princìpi di scienza dell'alimentazione;

5) guida agli uffici pubblici;

6) princìpi di diritto di famiglia.

ART. 6.

(Corsi di formazione culturale).

1. Il Ministero della pubblica istruzione cura la formazione culturale dei soggetti iscritti all'albo professionale di cui all'articolo 2 mediante l'organizzazione di appositi corsi di durata non inferiore a centocinquanta ore annue.

2. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione sono emanate le norme per l'attuazione di quanto previsto al comma 1.

ART. 7.

(Corsi di formazione professionale).

1. Il Ministero della pubblica istruzione cura la sperimentazione dei corsi di formazione professionale posti in essere dalle regioni nell'ambito delle proprie competenze, atti a facilitare l'inserimento di coloro che esercitano il lavoro casalingo ai sensi dell'articolo 1.

ART. 8.

(Costituzione e gestione di cooperative).

1. Le regioni svolgono, nell'ambito delle proprie competenze, attività integrative in tema di promozione, costituzione e gestione di cooperative tra soggetti che esercitano il lavoro casalingo ai sensi dell'articolo 1, che siano iscritti all'albo professionale di cui all'articolo 2.

ART. 9.

(Indennizzo nei casi di infortunio).

1. A favore degli iscritti all'albo di cui all'articolo 2, che abbiano versato i contributi di cui al comma 1 dell'articolo 10 per almeno due anni consecutivi e che abbiano ottemperato alle prescrizioni di cui all'articolo 4, in caso di infortunio nell'esercizio ed a causa dell'attività casalinga, che richieda degenza ospedaliera o prestazioni terapeutiche di durata non inferiore ad una settimana e che comporti invalidità anche temporanea non inferiore al 20 per cento, è corrisposto un indennizzo entro e non oltre il limite massimo dell'ammontare di una retribuzione annua calcolata in base alla retribuzione media annua prevista nel settore dell'artigianato alla data dell'infortunio.

2. L'indennizzo di cui al comma 1 è stabilito in relazione all'entità degli esiti invalidanti ed in base ai criteri indicati nella tabella di cui all'allegato A alla presente legge.

3. La richiesta diretta ad ottenere l'indennizzo, corredata della documentazione comprovante l'esistenza delle condizioni richieste al comma 1, deve essere presentata alla competente sede provinciale dell'INPS, la quale provvede alla liquidazione dell'indennizzo medesimo, previ eventuali ulteriori accertamenti.

ART. 10.

(Versamento dei contributi).

1. I soggetti iscritti all'albo professionale ai sensi dell'articolo 3 sono tenuti a versare, a decorrere dal mese di iscrizione all'albo medesimo, un contributo di lire 8.000 mensili mediante pagamento annuale anticipato sul conto corrente postale intestato alla sede dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) della provincia di residenza.

2. La gestione relativa all'indennizzo di cui all'articolo 9 è tenuta con contabilità separata da quella relativa ai contributi di cui al comma 1 del presente articolo.

3. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale è stabilita l'eventuale variazione del contributo di cui al comma 1, fissato in relazione all'andamento della gestione.

ART. 11.

(Sanzioni).

1. Qualora le dichiarazioni effettuate ai sensi degli articoli 3 e 4 risultino non rispondenti al vero, si applica l'articolo 496 del codice penale.

ART. 12.

(Pubblicità).

1. Il testo integrale della presente legge deve essere consegnato ai soggetti di cui all'articolo 1 all'atto dell'iscrizione all'albo professionale di cui all'articolo 2 e ad ogni successiva richiesta da parte degli stessi.

ALLEGATO A.
(vedi articolo 9, comma 2)

Percentuale di invalidità	Anni di età	Percentuale della retribuzione media annua
80-100 o morte	fino a 40	100
	41-50	90
	51-65	80
60-79	—	65
40-59	—	45
20	—	30

Stampato su carta riciclata ecologica